

**Dispositivo**

La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretata nel senso che:

- nel caso in cui, nell'ambito di un trasferimento d'impresa, nei confronti del cedente sia avviato un procedimento di insolvenza sottoposto al controllo di un'autorità pubblica competente e lo Stato membro interessato abbia optato per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della succitata direttiva, quest'ultima non osta a che tale Stato membro preveda o consenta che gli oneri risultanti a carico del cedente, alla data del trasferimento o dell'apertura del procedimento di insolvenza, in virtù di contratti o rapporti di lavoro, compresi quelli relativi al regime legale della previdenza sociale, non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tale procedimento assicuri ai lavoratori una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, fermo restando, tuttavia, che lo Stato membro può stabilire che tali oneri debbano essere assunti dal cessionario anche in caso di insolvenza del cedente;
- fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della citata direttiva, quest'ultima non prevede obblighi relativamente agli oneri in capo al cedente risultanti da contratti o da rapporti di lavoro risolti prima della data del trasferimento, ma non osta a che la normativa degli Stati membri consenta il trasferimento di tali oneri al cessionario.

---

(<sup>1</sup>) GU C 78 del 15.03.2014.

---

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 3 febbraio 2015 Sezione (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Aosta — Italia) — Equitalia Nord SpA/CLR di Camelliti Serafino & C. Snc**

(Causa C-68/14) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Articoli 106 TFUE e 107 TFUE — Concorrenza — Nozione di «aiuto di Stato» — Normativa nazionale — Uso d'immobili per finalità istituzionali — Riduzione del canone di locazione — Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale — Assenza di precisazioni sufficienti — Necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali — Assenza di precisazioni — Irricevibilità manifesta)**

(2015/C 146/15)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale ordinario di Aosta

**Parti**

Ricorrente: Equitalia Nord SpA

Convenuta: CLR di Camelliti Serafino & C. Snc

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tribunale ordinario di Aosta (Italia), con ordinanza del 12 dicembre 2013, è manifestamente irricevibile.

---

(<sup>1</sup>) GU C 102 del 7.4.2014.

---

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015 — Repubblica ellenica/Commissione europea**

(Causa C-296/14) (<sup>1</sup>)

*(Impugnazione — Aiuti di Stato — Prestiti senza interessi, muniti di una garanzia dello Stato, accordati dalle autorità elleniche a operatori del settore cerealicolo — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato)*

(2015/C 146/16)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e A. Vasilopoulou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar, D. Triantafyllou e P. Němečková, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 253 del 4.8.2014.

---

**Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 10 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare — Romania) — Sergiu Lucian Băbășan/Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare**

(Causa C-305/14) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Normativa nazionale ai sensi della quale per l'organizzazione di una riunione pubblica è richiesta una previa autorizzazione — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)*

(2015/C 146/17)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Satu Mare

**Parti**

Ricorrente: Sergiu Lucian Băbășan

Convenuto: Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare